

PIANO FAMIGLIE

Il cliente può richiedere alla Banca l'avvio della sospensione sino al **31 gennaio 2012**

I mutui oggetto di sospensione sono quelli, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca **su immobili residenziali destinati all'acquisto, costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale**

RIEPILOGO DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE DALLA BANCA DEL VENEZIANO:

sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale (**tutta la rata**), con applicazione del tasso contrattuale al debito residuo; gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita sulla base degli elementi forniti dal mutuatario;

valore del mutuo erogato: **massimo euro 300.000,00**;

tetto di reddito imponibile: **fino ad euro 60.000,00 (inteso come singolo mutuatario)**;

durata della sospensione: **12 mesi; massimo 18 mesi** per famiglie con reddito imponibile complessivo non superiore ad euro 40.000,00.

Le agevolazioni si applicano al verificarsi, dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, di:

cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;

sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG, CIGS, altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà);

arrivo di un figlio oltre i primi due;

insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un familiare convivente.

TEMPI DI RISPOSTA

la **sospensione** è resa operativa **entro 45 giorni lavorativi** dall'accoglimento della richiesta del cliente;

il **diniego** è comunicato **entro 15 giorni lavorativi** dalla data di presentazione della domanda, corredata dalla documentazione prevista, motivando la causa di non sussistenza dei requisiti previsti dall'Accordo ABI.

TIPO DI SOSPENSIONE SCELTA DALLA BANCA DEL VENEZIANO

sospensione dell'ammortamento DI TUTTA LA RATA (quota interessi e quota capitale) e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso, gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Rientrano, inoltre, nell'ambito dell'Accordo anche i mutui:

con ritardi nei pagamenti non superiori a 180 giorni consecutivi;

rinegoziati, anche nell'ambito dell'Accordo tra ABI ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2008 ai sensi del DL n. 93/2008, ovvero oggetto di operazioni di portabilità ai sensi del DL 7/2007 (in tale caso vale la destinazione originaria del mutuo) e accollati anche a seguito di frazionamento.

Non rientrano invece nell'Accordo i mutui:

con ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

con ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni, qualora tale ritardo **si sia verificato antecedentemente** al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell'ammortamento ai sensi della presente iniziativa;

di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni;

per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi, sopra richiamati, che determinano l'avvio della sospensione delle rate;

che hanno già usufruito di meccanismi di sospensione offerti dalla nostra banca o in attuazione dell'applicazione dei citati Protocolli d'intesa con i Prefetti e/o Regione Veneto.

che hanno già fruito della sospensione prevista dal Piano Famiglie ABI.